



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI  
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI**

**(ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241)**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 39 del 19.2.1991  
Modificato con deliberazioni consiliari n. 70 del 16.4.1999 - n. 52 del 23.4.1997 -  
n. 24 del 19.3.1999 - n. 81 del 29.10.1999 – n. 56 del 26.11.2003 –  
n. 27 del 29.05.2008 – n. 46 del 17.06.2010

## INDICE

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>3</b>
ART. 1.....	3
ART. 2.....	3
ART. 3.....	3
ART. 4.....	3
<b>CAPO II - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO.....</b>	<b>4</b>
ART. 5.....	4
ART. 6.....	4
ART. 7.....	5
ART. 7 bis.....	5
<b>CAPO III - CONTRIBUTI PER SINGOLE OPERE E INIZIATIVE .....</b>	<b>6</b>
ART. 8.....	6
ART. 9.....	6
ART. 10.....	6
<b>CAPO IV - CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE .....</b>	<b>6</b>
ART. 11.....	6
ART. 12.....	6
ART. 13.....	6
<b>CAPO V - PRESTITO DI MATERIALI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI .....</b>	<b>6</b>
ART. 14.....	6
ART. 15.....	7
<b>CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>7</b>
ART. 16.....	7
ART. 17.....	7
ART. 18.....	7
ART. 19.....	7

## CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### ART. 1

1. Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

1bis. Non è consentito, sotto qualsiasi forma e a qualunque titolo, attribuire risorse finanziarie pubbliche o impiegare proprio personale in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti di questa Amministrazione escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale.

2. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

3. Restano altresì in vigore le norme comunali che, nell'ambito delle materie di cui al primo comma, regolano la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici a singole persone.

### ART. 2

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi o attività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Amministrazione pubblica all'albo pretorio l'elenco di tutti i beneficiari di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari ed altri vantaggi economici concessi o attribuiti nel corso dell'anno precedente.

### ART. 3

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

2. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

3. E' comunque facoltà dell'amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

4. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

### ART. 4

1. La concessione di contributi si configura come atto di gestione demandato alla competenza dei dirigenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di riforma delle autonomie locali.

2. La concessione di cui al precedente comma 1 ha luogo mediante determinazione del dirigente, da assumersi in conformità agli indirizzi predeterminati nel piano esecutivo di gestione e per il

conseguimento degli obiettivi ivi individuati nell'osservanza delle procedure di seguito indicate, nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti al successivo art. 7 del presente regolamento.

3. L'istruttoria delle domande ha luogo, a cura del competente ufficio, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quello oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.

4. La liquidazione in capo al beneficiario viene eseguita, di norma, a consuntivo con successiva determinazione del dirigente del servizio, entro il limite stabilito e previa presentazione del consuntivo da parte del richiedente con allegata apposita dichiarazione, sottoscritta nelle forme previste dall'art. 4 della legge n. 15 del 4.1.1968, attestante la veridicità del contenuto del consuntivo stesso. Il dirigente medesimo può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati iscritti in consuntivo nel caso lo ritenga opportuno.

4.bis Su richiesta motivata da parte del beneficiario, possono essere corrisposti acconti sul contributo concesso fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 50% del contributo stesso.

5. Resta comunque fermo il limite di cui all'ultimo comma dell'art. 3. La determinazione di cui al precedente comma 2 viene adottata dal dirigente previo parere obbligatorio e vincolante del Sindaco, in ordine all'idoneità della determinazione a configurarsi quale misura attuativa degli indirizzi espressi in materia dagli organi di governo dell'Ente locale. Ove tale parere non venga espresso entro giorni 15 utili dalla data di ricezione della proposta di determinazione presso l'ufficio di Gabinetto del Sindaco, lo stesso dovrà intendersi favorevole.

5bis. Ove dal consuntivo presentato dal beneficiario ai sensi del precedente comma 4, dovesse risultare una differenza, fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il dirigente responsabile del servizio proponente dovrà procedere al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.

## **CAPO II - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO**

### **ART. 5**

1. Le domande di contributo per programmi di interventi o attività di carattere continuativo, indirizzate al Sindaco oppure al Presidente del Consiglio della Circoscrizione competente nel caso previsto dal successivo art. 7, comma quarto, possono essere presentate tanto a preventivo che a consuntivo e devono pervenire anche per posta rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio di quello successivo alla realizzazione dell'intervento. La liquidazione totale in capo al beneficiario viene eseguita sempre a consuntivo, previa presentazione di rendiconto da parte del richiedente.

2. I contributi di cui al comma precedente possono essere erogati solo a favore di enti, istituzioni ed associazioni costituiti da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda.

### **ART. 6**

1. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata, a seconda dei casi, di dettagliato preventivo o consuntivo di spesa, di entrata ed indicazione del contributo richiesto;
- b) relazione illustrativa delle eventuali attività svolte nell'anno precedente, corredata del prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
- c) atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
- d) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
- e) dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

## ART. 7

1. La Giunta, sulla base delle indicazioni dei settori competenti, decide in massima l'accoglimento delle domande e la misura dei contributi da erogare, in conformità alle norme del presente regolamento ed osservando i seguenti criteri nell'ambito delle finalità previste dal precedente art. 1:

- a) Rilevanza sociale dell'attività programmata, avuto riguardo anche della situazione del territorio interessato;
- b) attività o iniziative volte alla presentazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
- c) attività svolte dall'associazione o ente direttamente a mezzo dei propri aderenti o soci;
- d) attività svolte esclusivamente da volontari.

2. L'accoglimento delle domande di cui al suddetto comma 1 è comunque subordinata alla compatibilità dell'ammontare dei contributi complessivamente richiesti con la corrispondente capacità finanziaria di cui ai capitoli di bilancio assegnati al settore proponente.

3. La concessione e la liquidazione dei contributi avvengono con le modalità di cui all'art. 4.

4. Le competenze attribuite alla Giunta dal primo comma del presente articolo sono attribuite, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, ai Consigli di Circoscrizione per i casi di adozione di provvedimenti di erogazione di contributi finanziati con i fondi appositamente assegnati alle circoscrizioni di competenza, nell'ambito delle materie delegate riguardanti interventi o attività di carattere decentrato e l'utilizzo di spazi ed immobili assegnati in gestione diretta alle Circoscrizioni stesse. Restano escluse le iniziative riguardanti interventi o attività, il cui valore od interesse sia di rilevanza eccedente l'ambito territoriale decentrato, che rimangono di competenza della Giunta Comunale.

## ART. 7 bis

1. Per la realizzazione, nel territorio comunale, di manifestazioni o iniziative di carattere sociale, culturale o sportivo di eccezionale rilevanza, in grado di produrre un ritorno economico e di immagine per l'intera città, possono essere concessi contributi, sussidi ed altri vantaggi di natura economica anche a soggetti che operano professionalmente nell'esercizio di un'attività economica.

2. La rilevanza deve essere direttamente riferita alla specialità dell'evento, che per le proprie intrinseche caratteristiche appaia in grado di produrre un concreto effetto positivo sul posizionamento della città anche oltre i propri confini (oppure a livello nazionale/internazionale), un prevedibile aumento dei flussi turistici, o comunque un rilevante e misurabile vantaggio per il tessuto sociale ed economico della città.

3. La valutazione di rilevanza, spetta alla Giunta, sulla base dell'istruttoria tecnica del competente ufficio. La relazione istruttoria sarà tempestivamente portata a conoscenza del Consiglio Comunale e/o della Commissione consiliare competente.

4. La domanda di contributo deve essere presentata dal richiedente con ragionevole anticipo e deve contenere i seguenti elementi:

- relazione illustrativa dell'iniziativa evento, con specifico riferimento agli elementi di rilevanza indicati;
- dettagliato piano delle spese previste e necessarie, compresi eventuali compensi o rimborsi spese ai collaboratori;
- dichiarazione relativa a contributi o finanziamenti richiesti e/o ottenuti da altri soggetti finalizzati alla realizzazione dell'evento.

5. La Giunta stabilisce con proprio atto il contributo concedibile, in misura percentuale comunque non superiore al 60% delle spese previste.

6. L'erogazione del contributo viene disposta con determina dirigenziale e liquidata, entro i limiti percentuali stabiliti dalla Giunta, sulla base di dettagliato rendiconto delle spese sottoscritto dal richiedente e corredato della relativa documentazione.

7. Sulla base di motivata e documentata richiesta e' possibile la liquidazione del contributo anche per stati di avanzamento, salvo in ogni caso il saldo a consuntivo di un importo non inferiore al 15% del totale.

8. La Giunta, nell'accordare il contributo, puo' indicare specifici impegni da parte del richiedente ai quali subordinare la concessione del contributo stesso, compresa l'eventuale riserva di una parte degli introiti dell'iniziativa a vantaggio del bilancio comunale.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le altre disposizioni del presente regolamento.

### **CAPO III - CONTRIBUTI PER SINGOLE OPERE E INIZIATIVE**

#### **ART. 8**

1. Le domande di contributo per singole opere o iniziative, sottoscritte dal legale rappresentate dell'istituzione, ente o associazione richiedente ed indirizzate al Sindaco, oppure al Presidente del Consiglio della Circostrizione competente nel caso previsto dal precedente art. 7, comma quarto, possono essere presentate in qualunque tempo, sia a preventivo che a consuntivo. Alle stesse devono essere allegati i documenti di cui alle lettere a),c), d), e) dell'art. 6.

#### **ART. 9**

**ABROGATO**

#### **ART. 10**

1. Entro i mesi di luglio e gennaio di ciascun anno i settori trasmettono all'esame della Giunta una dettagliata relazione sui contributi di cui al presente capo concessi nel corso del semestre precedente.

### **CAPO IV - CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE**

#### **ART. 11**

**ABROGATO**

#### **ART. 12**

**ABROGATO**

#### **ART. 13**

**ABROGATO**

### **CAPO V - PRESTITO DI MATERIALI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

#### **ART. 14**

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 e per la realizzazione delle iniziative ivi indicate, il Comune, a seguito di domanda debitamente documentata, può gratuitamente concedere:

a) il proprio patrocinio che rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune stesso;

- b) l'uso di materiali, di sale, aree ed altri spazi
- c) la fornitura di beni e servizi strettamente connessi allo svolgimento dell'iniziativa.

2. Il patrocinio di cui alla lettera a) del primo comma viene concesso con decreto del Sindaco o del Presidente del Consiglio della Circoscrizione competente nel caso previsto dall'art. 7, comma quarto, su proposta del competente ufficio e previo parere vincolante della Giunta Comunale o del Consiglio della Circoscrizione competente ai sensi dell'art. 7, comma quarto.

La concessione dei benefici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma viene accordata con determinazione del dirigente competente nei limiti stabiliti dall'art. 3, quarto comma, e nell'osservanza degli artt. 1 e 6 del presente regolamento..

2bis. Il patrocinio è concesso con decreto del Presidente del Consiglio Circoscrizionale previo parere vincolante del Consiglio di Circoscrizione e rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento della sola Circoscrizione concedente.

3. Per il prestito di materiali di economato si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta n. 2466 dell'11.7.1989 e successive modificazioni.

4. Le domande relative alla concessione gratuita di sale, aree, strutture ed altri spazi comunali devono pervenire di norma 20 giorni prima di quello previsto per la manifestazione.

#### ART. 14 BIS

1. L'attribuzione del patrocinio di cui alla lettera a) dell'art. 14 attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa. Esso deve essere prioritario rispetto ad altri riconoscimenti.

2. Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmessa all'amministrazione.

#### ART. 15

1. L'uso di sale ed altri spazi comunali da parte di partiti o movimenti politici rappresentati in Parlamento o in altre assemblee elettive, legislative o amministrative, ovvero da parte di organizzazioni sindacali, è concesso gratuitamente nei periodi di campagna elettorale e, negli altri casi, verso pagamento del 20% delle tariffe eventualmente in vigore.

### CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 16  
ABROGATO

ART. 17  
ABROGATO

ART. 18  
ABROGATO

ART. 19

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme del presente regolamento ed in particolare il regolamento per la concessione dei contributi comunali a sostegno dell'associazionismo sportivo e per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 4 febbraio 1988 e la deliberazione consiliare n. 384 del 20.10.1983, "norme per la concessione dei contributi comunali a sostegno dei programmi di attività e per iniziative e manifestazioni delle associazioni con finalità artistiche e culturali".